

TRIBUNALE DI --OMISSIS--  
Sezione Giudice per le indagini preliminari

N. --OMISSIS-- /2013 R.G.N.R.

N. --OMISSIS-- /2014 R.G.G.I.P.

oed --OMISSIS-- MS

OPPOSIZIONE ARCHIVIAZIONE  
(artt. 409-410 cpp)

il giudice sciogliendo la riserva di udienza 5.3.2015;  
con memoria depositata il 14.11.2014 lae parti offese --OMISSIS-- e --OMISSIS-- -di  
seguito genitori- si opponevano alla richiesta di archiviazione del PM in data 30.4.2014;  
in breve la vicenda è la seguente:

la Prof, --OMISSIS-- docente di storia dell'istituto Liceo Scientifico --OMISSIS-- di --OMISSIS--

nell'anno 2013- con atto di denuncia/querela depositato in Procura della Repubblica  
il 20.11.2013 che i genitori con affermazioni verbali ed email l'avevano oltraggiata e  
molestata ex art. 612 bis cp e, per quel che qui interessa, riportava brani di affermazioni  
verbali dei genitori e produceva copia delle email;

a seguito di ciò i genitori depositavano il 4.7.2014 loro atto di denuncia contro la --OMISSIS--  
in relazione ai reati di calunnia per la denuncia fatta dalla --OMISSIS-- , nochè per i reati di  
abuso di atti di ufficio, maltrattamenti, lesioni;

tutto si riferiva all'alunno --OMISSIS-- -figlio dei genitori- che nel 2013 frequentava  
la seconda classe del detto istituto;

per ultimo è pacifico in processo che il detto alunno era conclamato sofferente di DSA -in  
breve Disturbo Specifico di Apprendimento;

Il PM richiedeva unica archiviazione in relazione a tutte le dette denunce;

la --OMISSIS-- non si opponeva alla detta richiesta i genitori sì;

ciò premesso;

in ordine al reato di calunnia i genitori in denuncia ed atto oppositivo non contestavano  
che loro avevano fatto le affermazioni verbali e via email riportate nella denuncia della  
--OMISSIS-- ma affermavano solo che quest'ultima non aveva riportato nella denuncia le  
seguenti circostanze:

1) la --OMISSIS-- quando dava i compiti a casa non illustrava il contenuto di quanto da  
studiare in violazione degli obblighi connessi alla DSA (pagina 8 denuncia dei genitori);

2) il 25.10.2013 la --OMISSIS-- aveva fissato una verifica scritta di storia in sovrapposizione  
ad una prova di matematica da tenersi nello stesso giorno in violazione degli obblighi  
connessi alla DSA (pagina 9 denuncia dei genitori);

3) il 11.11.2013 --OMISSIS-- veniva interrogato a sorpresa dalla --OMISSIS-- in violazione degli  
obblighi connessi alla DSA (pagina 17 denuncia dei genitori).

Premessa generale da non dimenticare è che fino al 11.11.2013 non vi era stata alcuna  
predisposizione del PDI -il programma in base al quale --OMISSIS-- doveva svolgere la sua  
attività scolastica come previsto dal DM Istruzione 5669/2011 cn relativo allegato (docc. 2-  
3 denuncia genitori) precisando che pacificamente la --OMISSIS-- non era lei a dover redigere  
il detto PDI ma era l'istituto e così ai genitori due volte era stato proposto un PDI ma loro  
lo avevano rifiutato e, per ultimo in relazione ai punti 2-3 sopra detti pare che la  
non abbia dato votazione proprio perché si rendeva conto della difficile situazione di  
--OMISSIS-- .

Orbene il reato di calunnia non sussiste perché la --OMISSIS-- nulla di falso scrisse e non era  
per nulla tenuta a precisare quanto sopra perché nulla rilevava con i reati da essa  
denunziati.

In ordine all'abuso od omissione di atti di ufficio va solo rilevato che non essendo stato -al  
momento dei fatti- redatto per --OMISSIS-- il PDI non era tenuta la --OMISSIS-- ad alcuna  
specifica procedura: punto e basta, rammentando che la pretesa dei genitori di far

approvare dall'istituto NON dalla --OMISSIS-- uno specifico PDI da loro concepito non sta né in cielo né in terra: la loro decisione di far frequentare a --OMISSIS-- con gravi problemi di DSA una delle scuole più complesse di livello secondario (liceo scientifico) e non un istituto professionale non comportava che --OMISSIS-- facesse quello che pretendevano i genitori.

Va detto per quello che è dato capire fra la scuola -NON la --OMISSIS-- - ed i genitori la mancata predisposizione del PDI fu causata dalla volontà dei genitori di far usare a --OMISSIS-- il registratore vocale durante le lezioni ma che c'entra la --OMISSIS-- , si doveva forse piegare alla richiesta dei genitori per evitare denunce?

In ordine al reato di maltrattamenti per primo le dette tre circostanze sopra riportate ex se non integrano il reato che richiede una continuità senza soluzione di tempo assai ma assai più lunga e peraltro non essendovi il PDI le circostanze 2-3 non costituivano alcun violazione e quella sub 1 non è noto se qualche norma imponga al docente di spiegare a ordinari alunni quale era --OMISSIS-- senza PDI le pagine da studiare a casa, ove ciò sia avvenuto, ma sicuramente non è violazione penale ed al limite è violazione amministrativa.

In ordine alle lesioni asseritamente patite dalla --OMISSIS--madre- a prescindere del tutto dalla mancanza di prova della loro esistenza e del nesso causale resta che la --OMISSIS-- non ha alcuna responsabilità perché non essendo stato approvato dall'istituto il PDI non era tenuta ad alcuna forma specifica, perché non individuata, di istruzione di --OMISSIS-- ,

PTM

respinge l'opposizione. Dispone l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al pubblico ministero richiedente.

--OMISSIS-- , 7.3.2015

IL GIUDICE

--OMISSIS--

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

# ..... *ABWS* .....

IL CANCELLIERE

--OMISSIS--

